

dena e Ferrara; la legge del 1882, pei danneggiati dall'uragano nella provincia di Forlì; la legge del 1882, pei danneggiati dalle inondazioni nelle provincie venete, ecc.

Potrei continuare a leggere; ma non voglio annoiar la Camera con la enumerazione di queste leggi, che sono state fatte appunto per lo scopo, che l'onorevole Vendramini si è proposto con la sua interpellanza.

Assicuro l'onorevole Vendramini, che allorché avvenimenti simili si verificchino, appena si possa, per la estensione che prendono, per la gravità del danno che producono, per la straordinarietà loro, provvedervi con una legge speciale, lo farò ben volentieri; ed accoglierò anche quelle proposte, che venissero fatte d'iniziativa parlamentare.

All'onorevole Vendramini voglio però indicare un problema, ch'egli potrebbe studiare per attenuare i danni ai quali egli ha alluso con un sentimento certamente approvabile di giustizia e di umanità. Non si potrebbero interessare le Provincie stesse perchè avessero nel loro modesto ambito di azione ad esercitare quel compito di moderazione dell'imposta che l'onorevole Vendramini domanda al Governo? Il Governo non potrebbe istituire, anche se lo potesse per ragioni legislative, tutto un edificio di uffici per la valutazione dei danni, per la constatazione della loro estensione, per la liquidazione degli sgravî, ecc.: sarebbe un organismo nuovo assolutamente contrario al carattere della imposta fondiaria basata, come è, sul catasto. Ma le Provincie potrebbero benissimo assumersi esse medesime di anticipare al Governo la quota per quei fondi della Provincia che fossero colpiti da straordinari disastri, con la facoltà di rivalersene sopra gli altri contribuenti della Provincia stessa.

Questo è anche ciò che si fa pei compartimenti ligure, piemontese e parmense: si ottiene dal Governo lo sgravio dell'imposta sui fondi danneggiati, e la quota poi si reimpone sull'intero compartimento.

Ora io credo che una iniziativa di questo genere od un'iniziativa analoga potrebbe essere utile materia di studio, e assumta da una persona come l'onorevole Vendramini, troverebbe certamente un largo appoggio nel Governo.

L'onorevole Vendramini sarà forse poco soddisfatto della mia risposta. Egli sa quanto vivamente io apprezzi il movente della sua

interpellanza, e quanto sarei felice di poterlo soddisfare completamente. Ma, come sa e vede, le leggi esistenti non me lo permettono; mi permettono soltanto di far ragione a domande di sgravi in casi particolari con provvedimenti legislativi appositi, quando l'infortunio abbia un carattere tale di generalità, di estensione e di gravità, che reclami un pronto sgravio della imposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini. Certamente la cortesia con la quale l'onorevole ministro delle finanze ha risposto alla mia interpellanza, mi pone nel dovere di dichiarare che, se non posso essere soddisfatto della sostanza delle sue dichiarazioni gli sono tenuto moltissimo per la forma delle medesime e per i fiori che ha sparsi sulla vittima, nella sua risposta.

La diversità dell'apprezzamento sulla questione che io ho sollevata, consiste sostanzialmente in questo.

Io domando un provvedimento appunto perchè so che attualmente non esistono norme secondo le quali, nelle nostre Provincie specialmente, si possa dare uno sgravio dall'imposta in caso di infortuni straordinari.

L'onorevole ministro, invece, mi risponde, ripresentando la stessa questione che io faccio; e cioè dicendo che non può dare disposizioni perchè le leggi vi si oppongono.

Ma è appunto perchè vi si oppongono le leggi, che io ho fatta la interpellanza; per sapere, cioè, se egli intende di proporre provvedimenti legislativi per rimediare alla anormale e gravissima condizione dei possessori di terreni colpiti da infortuni.

La risposta datami dall'onorevole ministro delle finanze è dunque in sostanza un rifiuto a proporre provvedimenti.

Tuttavia questa negativa non mi sconforta del tutto; poichè ciò che non si fa d'iniziativa del Governo potrà essere fatto anche per iniziativa parlamentare. Ed io penso che sono molti i colleghi i quali potrebbero accettare quest'ordine di idee ed associarsi a me per presentare un'apposito disegno di legge.

Ma ciò che mi duole veramente è l'interpretazione, che è stata data dall'onorevole ministro all'articolo 38 della legge del 1886 sul riordinamento del contributo fondiario; inquantochè egli viene così a chiudere per sempre lo spiraglio attraverso del quale i possessori di fondi avrebbero potuto, in casi di